SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ---

(N. 309)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINI, FORMICA, FOSSA, VIGNOLA, ALBANESE e PAUSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1968

Istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni della industria farmaceutica e regolamento della relativa attività

Onorevoli Senatori. — Nell'importante e delicato settore della produzione e distribuzione dei farmaci, il problema della informazione e dell'aggiornamento terapeutico del medico assume un significato del tutto particolare e certamente fondamentale. Non può infatti non apparire evidente il rapporto esistente tra un'informazione responsabile e qualificata e il consumo dei farmaci che, se deve rispondere a necessità terapeutiche, non deve, di contro, essere portato a soddisfare interessi speculativi o comunque illeciti.

La propaganda dei farmaci a mezzo del collaboratore scientifico esterno, indispensabile e insostituibile per il modo celere e completo con cui il medico può venire a conoscenza dei più recenti ritrovati, può trasformarsi, quando non sia regolamentata, controllata e responsabilizzata, in una forma non indifferente di pressione commerciale.

Da quanto sopra scaturisce la necessità di intervenire con adeguati provvedimenti legislativi per superare il disagio che un tale stato di cose porta a tutti gli organismi interessati al problema.

Il Ministro della sanità con nota numero 100.1/2103 del giugno 1966 scriveva

tra l'altro: « La qualificazione di "scientifico", attribuita al propagandista di specialità medicinali, acquista autentico significato soltanto se sia legata al presupposto di una cultura universitaria, dato che non si può parlare di scienza, di metodo, di abito mentale di ricerca, senza quegli studi che sono predisposti alla formazione dello spirito scientifico ».

Nel presupposto di tale cultura, la professione di propagandista di specialità medicinali acquista in modo sicuro i caratteri delle professioni intellettuali di cui si occupa l'articolo 2229 del codice civile. Tale articolo, con la disposizione: « la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi », consente il riconoscimento per legge della professione e dell'Albo.

La necessità di riconoscere la professione del propagandista scientifico e di inquadrarla tra le professioni sanitarie diventa evidente, considerando già soltanto il valore che hanno, in qualunque professione, i corsi di aggiornamento.

Ma l'aggiornamento del medico ha una sua particolare importanza, perchè il medico, una volta accertati i caratteri e la causa di una malattia, non cura con la diagnosi ma con le medicine. È immaginabile il danno che riceve la generale economia sanitaria e la schiera innumerevole dei malati qualora il medico sia carente e non conosca, qualunque ne sia il motivo, i ritrovati più recenti e più efficaci e resti ancorato a cognizioni apprese nel periodo degli studi universitari e in quello della pratica ospedaliera. Il medico, purtroppo, non ha quasi mai tempo per l'informazione bibliografica che limita, in genere, alla sola informazione anatomo-patologica e neppure per periodici corsi di informazione farmacologica. Tale impossibilità materiale si traduce inevitabilmente in una inadeguata efficacia degli interventi a danno dei malati. Da ciò nasce l'importanza e l'utilità del propagandista scientifico. È chiaro che tale delicato compito può essere affidato solo a chi possiede cognizioni adeguate.

Tra i vari interventi in materia da parte della classe medica, ricordiamo, in particolare, una significativa delibera dell'Ordine dei medici di Catania del febbraio 1968 nella quale si può leggere quanto segue: « Il Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia di Catania, esaminata la situazione in cui attualmente si svolge l'attività di informazione medico-scientifica dei farmaci; constatato il continuo decadimento e la precarietà dell'attività stessa, a causa della mancanza di qualsiasi regolamentazione in proposito; ritenendo che il perdurare di un tale stato di cose, oltre che portare sempre più evidente disagio ai settori interessati alla propaganda del farmaco, possa anche rappresentare nocumento per la salute pubblica, notevole confusione negli orientamenti terapeutici del medico, che, lungi da trarre beneficio dall'informazione fornita dai collaboratori scientifici. corre il rischio di subire le conseguenze del deterioramento di tale informazione; auspica un pronto intervento degli organi competenti capace di portare ad una rapida e razionale soluzione del problema; fa voti perchè la Federazione nazionale degli Ordini dei medici voglia favorire in ogni modo tale auspicata soluzione, al fine di regolamentare un'attività che, se svolta con serietà e coscienza, sarà di indubbia utilità alla classe medica ».

Il problema è stato, poi, ripetutamente affrontato dalla categoria più direttamente interessata, che ha denunciato da tempo il disagio in cui è costretta a svolgere la propria attività e che ha più volte ribadito la volontà di operare con la fiducia e la stima di tutti, del medico in particolare, senza dover subire giudizi errati e senza vedere diminuita, giorno per giorno, la propria dignità professionale.

Il collaboratore scientifico, giuridicamente riconosciuto nella sua utile ed effettiva funzione, acquisterà, a poco a poco, maggiore responsabilità della propria delicata mansione. La categoria potrà assumere una sua ben precisa fisionomia, contribuendo a far scomparire le ombre, le incongruenze e gli aspetti contrastanti oggi esistenti. L'informazione del medico, certamente più seria e producente, sarà, via via, maggiormente orientata sul piano prettamente scientifico e più rispondente all'effettivo valore dei farmaci; diminuirà la pressione commerciale con l'instaurarsi di rapporti di lavoro più consoni alle esigenze del servizio e le spese medicofarmaceutiche degli enti assistenziali potranno, anche per questo, essere maggiormente contenute.

Il disegno di legge in oggetto prende avvio da una considerazione di fondo.

La professione di collaboratore scientifico esterno, che ha caratteristiche del tutto particolari e ben definite, deve essere considerata una professione nuova conseguente al progresso scientifico e alle esigenze che lo stesso impone. Non può essere identificata con nessuna delle professioni sanitarie già note e l'opportunità di una sua regolamentazione non deriva tanto dalla necessità di tutelare una professione che si incardina su specifici titoli accademici, ma piuttosto dalla necessità di difendere l'esercizio di una particolare attività nei cui confronti i diversi titoli di laurea richiesti rispondono, più che altro, ad una evidente necessità di qualificazione.

L'Albo è concepito come lo strumento più efficace per disciplinare la materia in esame,

LEGISLATURA V 4 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se si accetta il principio, peraltro ovvio, di stabilire l'incompatibilità per i collaboratori scientifici di esercitare altra professione sanitaria e l'obbligo delle ditte di valersi solo del personale qualificato dalle norme della legge in oggetto. Senza l'Albo unico dei collaboratori scientifici sarebbe assai difficile controllare efficacemente l'esistenza dei requisiti richiesti e non si potrebbe evitare l'inserimento di elementi abusivi.

La categoria interessata, che ha già dato ripetute prove di voler decisamente pervenire ad una adeguata regolamentazione del settore, per le effettive esigenze del servizio e per la tutela della propria capacità e dignità professionale, è la sola in grado di garantire una valida e sicura vigilanza in tal senso, a condizione che disponga degli strumenti adatti per far ciò e che sono insiti nell'autogoverno che solo l'Albo può conferirle.

L'istituzione dell'Albo appare il sistema più semplice e più efficace di controllo.

La specifica configurazione giuridica che si otterrà attraverso l'istituzione dell'Albo dei collaboratori scientifici esterni consentirà altresì di eliminare l'assurdo oggi consueto di classificare convenzionalmente i collaboratori scientifici dal modo di retribuzione piuttosto che dal genere di mansioni svolte, da cui l'erronea suddivisione impiegatizia o commerciale, certamente non pertinente e frutto spesso di contrasti e di sperequazioni del tutto ingiustificate.

L'Albo e il conseguente autogoverno conferito alla categoria interessata consentiranno alla stessa di assumere quel tanto di autonomia e di autorità che le permetterà di mantenere integre le proprie caratteristiche informative e di puro aggiornamento, a tutto vantaggio del vero significato che deve essere attribuito all'informazione medica dei farmaci.

Un punto che ci pare utile chiarire riguarda la richiesta possibilità per alcuni laureati di poter essere contemporaneamente iscritti agli Ordini professionali di competenza. Il problema si pone soprattutto per la salvaguardia delle esigenze dei laureati in farmacia che esercitano la propaganda del farmaco, i quali attualmente superano le 4.000 unità e giustamente intendono conservare intatte le proprie possibilità di rientrare in farmacia.

Come è noto, la recente legge n. 475 sull'ordinamento del servizio farmaceutico, per quanto si riferisce alla partecipazione ai concorsi per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche e ai titoli da riconoscere ai vari candidati, attribuisce un particolare punteggio all'attività svolta con qualifica di coadiutore dell'industria farmaceutica (articolo 7) purchè gli interessati risultino iscritti all'Ordine dei farmacisti.

Da ciò appare evidente la necessità di poter garantire la possibilità per detti laureati della contemporanea iscrizione, pur stabilendo l'incompatibilità del contemporaneo esercizio, cosa, peraltro, giuridicamente sostenibile in quanto la legge istitutiva degli Ordini professionali non richiede, tra i requisiti necessari per l'iscrizione ai relativi Albi, l'esercizio della professione.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito in ogni provincia l'Albo dei collaboratori scientifici esterni dell'industria farmaceutica, al quale debbono essere obbligatoriamente iscritti tutti coloro che, su mandato o alle dipendenze di una o più industrie farmaceutiche o di imprese commerciali, artigiane o cooperative del ramo, o di persone che hanno da queste regolari mandati di rappresentanza, agenzia o concessione, esercitano presso la classe medica, in modo continuativo, l'attività di informazione sulle proprietà dei farmaci, prodotti dietetici e presidi farmaco-terapeutici.

L'Albo è compilato e tenuto a cura del Consiglio provinciale dell'Albo di cui al successivo articolo 8.

L'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo non è incompatibile con la iscrizione contemporanea agli Ordini e Collegi professionali per i quali gli interessati risultino essere abilitati o idonei.

Art. 2.

Il collaboratore scientifico esterno dell'industria farmaceutica mantiene i contatti con la classe medica per la presentazione e la illustrazione dei farmaci, dei prodotti dietetici e dei presidi farmaco-terapeutici, al fine di assicurarne l'impiego nelle indicazioni e posologie ottimali.

Il collaboratore scientifico esterno rimette all'industria farmaceutica mandante tutte le osservazioni ed esperienze sui prodotti farmaceutici affidati alla sua capacità professionale che i medici gli segnalano.

Art. 3.

L'esercizio dell'attività di collaboratore scientifico esterno è incompatibile con quel-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo di altra professione o arte sanitaria e con impieghi alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Le ditte di cui all'articolo 1 non possono far svolgere il predetto esercizio professionale a persone con qualsiasi altra qualifica che non sia quella regolata dalla presente legge.

Art. 4.

Ai collaboratori scientifici di cui alla presente legge si applicano le norme previste dagli articoli 170, 171, 172 e 173 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Chiunque eserciti, anche in via provvisoria, l'attività di collaboratore scientifico esterno senza essere iscritto all'Albo di cui all'articolo 1 è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire 80.000 a lire 200.000.

Chiunque eserciti l'attività di collaboratore scientifico esterno contravvenendo alle disposizioni previste dall'articolo 3 è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000.

Le pene previste dal secondo e terzo comma del presente articolo si applicano anche al produttore o commerciante che si avvale dell'opera di informazione medica in violazione alle norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 1 sono necessari i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato estero nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
 - b) età non inferiore agli anni 21;
 - c) godimento dei diritti civili;
 - d) buona condotta;
- e) residenza nella circoscrizione provinciale:
- f) laurea in chimica o in farmacia o in medicina o in veterinaria o in scienze biologiche;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- g) versamento della quota annuale di iscrizione, la cui misura è stabilita dal Consiglio nazionale degli Albi e resa esecutiva dal Ministro della sanità;
- h) dichiarazione con la quale l'interessato, sotto la sua responsabilità, attesta di esercitare l'attività regolamentata dalla presente legge e di non esercitare altra professione o arte sanitaria e di non essere impiegato alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) può essere comprovato mediante certificato di iscrizione ad altro eventuale Albo professionale.

Art. 6.

La cancellazione dall'Albo è pronunciata dal Consiglio provinciale dell'Albo di cui al successivo articolo 8, per i seguenti motivi:

- a) perdita della cittadinanza di cui alla lettera a) del precedente articolo 5 o del godimento dei diritti civili;
 - b) rinuncia all'iscrizione;
- c) cessazione definitiva dall'attività di collaboratore scientifico esterno:
 - d) radiazione dall'Albo:
- e) trasferimento della residenza in altra circoscrizione:
- f) morosità nel pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo.

I provvedimenti di cancellazione sono pronunciati dopo aver sentito l'interessato.

La cessazione temporanea dell'esercizio dell'attività di collaboratore scientifico esterno non comporta la cancellazione dall'Albo.

Art. 7.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare emessi dal Consiglio provinciale dell'Albo è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Contro i provvedimenti della Commissione centrale sono ammessi i ricorsi consentiti dalla legge sanitaria.

LEGISLATURA V J DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art: 8.

I Consigli provinciali dell'Albo sono composti da sette membri, eletti tra gli iscritti all'Albo, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto, dall'Assemblea degli iscritti.

Ai Consigli provinciali dell'Albo è demandato il compito di provvedere sulle domande di iscrizione all'Albo, di compilare l'Albo e di pubblicarlo ogni tre anni; di promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti; di vigilare perchè sia impedito l'esercizio abusivo dell'attività di collaboratore scientifico esterno; di procedere alla cancellazione degli iscritti all'Albo nei casi previsti dal precedente articolo 6.

Ai Consigli provinciali dell'Albo è demandato, inoltre, il compito di conservare il decoro dell'attività di collaboratore scientifico esterno; di concorrere allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che, comunque, possano interessare la salvaguardia dell'esercizio professionale; di curare i rapporti con le Autorità provinciali e di promuovere tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli appartenenti alla categoria.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale degli Albi, che ha sede in Roma presso il Ministero della sanità, è composto dai Presidenti dei rispettivi Consigli provinciali dell'Albo ed elegge, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto, il Direttivo nazionale degli Albi, composto da undici membri scelti fra gli iscritti agli Albi provinciali.

Il Consiglio nazionale degli Albi stabilisce la quota annuale di iscrizione agli Albi e il contributo annuo che ogni Albo provinciale deve versare per le spese necessarie al funzionamento degli organi nazionali.

Al Direttivo nazionale è demandato il compito di vigilare sul piano nazionale alla conservazione del decoro dell'attività di collaboratore scientifico esterno; di coordinare e promuovere l'attività dei Consigli provinciali dell'Albo; di dare il proprio concorso

LEGISLATURA V J DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che, comunque, possano interessare gli Albi provinciali.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e per un anno dalla sua entrata in vigore potranno ottenere l'iscrizione all'Albo tutti coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito previsto dalla lettera f) del precedente articolo 5, dimostrino di aver iniziato e continuato ininterrottamente, per almeno tre anni prima della entrata in vigore della presente legge, l'attività di collaboratore scientifico esterno.

All'uopo l'interessato dovrà presentare specifica dichiarazione autenticata dal datore di lavoro e copia notarile di un documento valido (contratto di lavoro, versamento del primo contributo assicurativo da parte del datore di lavoro, eccetera) comprovanti, in tal senso, l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in ciascuna provincia, il medico provinciale nominerà e presiederà una Commissione composta da:

- a) un rappresentante designato dall'Ufficio provinciale del lavoro;
- b) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) quattro collaboratori scientifici esterni scelti tra coloro che verranno all'uopo designati dalle Organizzazioni nazionali della categoria.

La Commissione suddetta provvede alla prima formazione dell'Albo provinciale e alle operazioni per lo svolgimento delle elezioni del primo Consiglio provinciale ed esercita, fino a quando non venga eletto tale Consiglio, le relative funzioni.

La vigilanza e il coordinamento dell'attività delle Commissioni provinciali sono de-

LEGISLATURA V ¹ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mandati al Ministro della sanità, che provvede anche a stabilire la prima quota annuale di iscrizione all'Albo.

Art. 12.

Il Ministro della sanità può disporre l'istituzione di Albi e Consigli dell'Albo interprovinciali e la costituzione di corrispondenti Commissioni interprovinciali, aventi per circoscrizione due o più provincie finitime, designandone la sede, quando il numero dei collaboratori scientifici esterni residenti in una provincia sia esiguo, ovvero quando sussistano altre speciali ragioni.

I rappresentanti di cui alla lettere a) e b) del precedente articolo 11 sono, in tal caso, designati dall'Ufficio provinciale del lavoro e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede la Commissione interprovinciale.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione della stessa.